

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Contributi di costruzione e interesse composto del 5%

La Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA) impone ai Comuni di prelevare contributi di costruzione per l'esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quelli consortili.

Secondo l'articolo 106 LALIA, il contributo può essere pagato in una soluzione o in 10 rate annuali. In questo caso è dovuto un interesse composto dal 5%, calcolato sull'intero periodo, corrispondente ad un aumento del contributo totale pari al 23,3%.

I Comuni non dispongono in tale ambito di alcun margine di manovra e non hanno dunque la possibilità di ridurre un interesse manifestamente sproporzionato che, comprensibilmente, suscita reazioni di disappunto nella popolazione.

Quando nel 1975 la Legge venne approvata, la Confederazione remunerava le proprie obbligazioni con un tasso del 7¾ %. Nel frattempo la situazione si è diametralmente modificata ed oggi siamo addirittura giunti al punto che in taluni casi le banche richiedono un interesse negativo per gli averi presso di loro depositati.

In queste contingenze urge una modifica dell'art. 106, che si appalesa del tutto ingiustificato.

Al riguardo è noto che il Consiglio di Stato ha già promulgato il messaggio n. 7792 del 19 febbraio 2020 con cui chiede l'approvazione della nuova Legge sulla gestione delle acque (LGA). Tale nuova normativa prevede in particolare che, in caso di pagamento rateale, sia dovuto un interesse corrispondente a quello applicato dalla Banca dello Stato per le ipoteche a tasso variabile di primo rango.

Sul tema è stata presentata anche un'iniziativa parlamentare elaborata del 22 febbraio 2021 da parte del collega Michele Folletti, con cui si chiede una modifica dell'art. 106 LALIA nel senso di ridurre l'interesse composto al 2% annuo.

Non è dato di sapere se codesto Esecutivo cantonale intenda aderire alla richiesta di modifica della LALIA, indipendentemente dalla nuova Legge sulla gestione delle acque, né quali potranno essere i tempi di evasione del Messaggio, rispettivamente quando è prospettabile un'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

D'altro canto si ritiene indispensabile che l'attuale saggio di interesse sia modificato al più presto, dando peraltro la possibilità ai Comuni di applicare il nuovo tasso ridotto anche alle procedure già in corso, almeno per le rate non ancora scadute.

In queste contingenze, richiamato l'art. 98 LGC, chiediamo al Consiglio di Stato:

1. Il Consiglio di Stato concorda che l'attuale interesse composto del 5% previsto dall'art. 106 LALIA è manifestamente eccessivo e che una sua modifica debba essere introdotta in tempi celeri?
2. In caso di risposta affermativa alla precedente domanda, il Consiglio di Stato quale via ritiene perseguibile per far sì che l'attuale tasso di interesse possa essere modificato al più presto?

3. Concorda il Consiglio di Stato di conferire ai Comuni la facoltà di applicare il nuovo saggio di interesse ridotto anche alle procedure già in corso, per modo che almeno le rate non ancora scadute possano essere determinate senza più dover applicare l'interesse composto del 5% ?

Luca Pagani
Agustoni - Fonio